

Regione Puglia Segretariato Generale della giunta Regionale

# Disegno di Legge N. 78 del 10/05/2016

Sentenza resa dal Tar per la Puglia Sede di Lecce n. 2001/13 Monte s.r.l. c/o Regione Puglia e pagamento spese legali pari ad € 1.315,04. Riconoscimento debito fuori Bilancio



#### RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

## Dispone l'art. 73 che:

- "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a. sentenze esecutive;
  - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
  - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
- 2.Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
- 3.Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
- 4.Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio,occorre riconoscere con legge,ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit.,la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2001/13 tra Monte s.r.l. c/ Regione Puglia resa dal Tar per la Puglia, sede di Lecce con condanna dell'Amministrazione regionale alle spese legali per un totale di € 1.315,04 comprensivo di iva,cap. e interessi in favore dell'Avv. Luca Vergine.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente. Ai sensi del comma 4 dell'art. 73cit.,il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- Con sentenza n. 2001/13 tra Monte s.r.l. c/o Regione Puglia il Tar per la Puglia, sede di Lecce ha condannato l'Amministrazione regionale al pagamento delle spese legali di cui al contenzioso n. 680.13.CE per un totale di € 1.315,04 comprensivo di iva,cap. e interessi in favore dell'Avv. Luca Vergine.
- Con PEC del 30.11.2015 inviata all'Avvocatura regionale, l'Avv. Vergine invitava in € 1.315,04 comprensivo di iva,cap. e interessi in esecuzione della Sentenza resa dal Tar per la Puglia Sede di Lecce n. 2001/13.
- Con nota prot. A00\_024/17443 del 18.12.2015 l'Avvocatura regionale invitava la Sezione Ecologia per quanto di competenza a provvedere al suddetto pagamento con ogni consentita urgenza, al fine di evitare azioni esecutive in danno dell' Amministrazione regionale.
- Pertanto la somma come da nota spese inoltrata dall'Avv. Luca Vergine risulta essere pari a:

€ 800,00 (sorte capitale) oltre a:

€ 300,00contributo unificato;

€ 32,00per 4% CAP;

€ 183,04per 22% IVA;

Per un totale pari ad € 1.315,04

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, mediante variazione in diminuzione della missione 20 programma 1 titolo 1 cap. 1110090 "Fondo di riserva per partite potenziali" e contestuale variazione in aumento della missione 1 programma 11 titolo 1 cap. 1318, in termini di competenza e cassa.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Ecologia.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente

Legge Regionale \_\_\_\_\_\_ 2016, n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118- Sentenza resa dal Tar per la Puglia Sede di Lecce n. 2001/13 Monte s.r.l. c/o RegionePuglia.

### Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dallaSentenza resa dal Tar per la Puglia Sede di Lecce n. 2001/13 Monte s.r.l. c/o RegionePugliadell'importo complessivo di € 1.315,04, riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

# Art. 2 (Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa di cui all'art. 1 si provvede mediante imputazione alla missione 1 programma 11 titolo 1 cap.1318, previa variazione in diminuzione della missione 20 programma 1 titolo 1 cap. 1110090 "Fondo di riserva per partite potenziali" e contestuale variazione, in termini di competenza e cassa, in aumento della missione 1 programma 11 titolo 1 cap. 1318.

